CONVENZIONE ATTUATIVA
del Protocollo in materia di Tirocinio curriculare Pratico Valutativo (TPV) del 5 ottobre 2023

TRA

L'Università degli Studi di Brescia (di seguito Università), legalmente rappresentata dal Magnifico Rettore **Prof. Francesco Castelli**, nella sua qualità di legale rappresentante, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Università in Piazza Mercato n.15 – 25121 Brescia ; PEC: ammcentr@cert.unibs.it

e

La Consulta Regionale degli Ordini dei Farmacisti del Veneto (di seguito Consulta) legalmente rappresentata dal **Dott. Federico Realdon**, nella sua qualità di Presidente *pro tempore*, domiciliato per la sua carica presso la sede della Consulta, presso l'Ordine di Venezia, Parco Scientifico Tecnologico, Palazzo Lybra, Via delle Industrie n. 19/B - 30175 Marghera (VE); PEC: ordinefarmacistitv@pec.fofi.it

VISTI E RICHIAMATI

- l'art. 27 del D.P.R. 11 agosto 1980 n. 382 "*Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica*" che prevede che le Università possano stipulare convenzioni con Enti pubblici o privati "*al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale";*

- l'art. 8, comma 1, della Legge 19 novembre 1990 n. 341, "Riforma degli ordinamenti didattici universitari", che prevede: "*per la realizzazione dei corsi di studio*, *nonché delle attività culturali e formative di cui all'art. 6, le università possono avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la costituzione di consorzi, anche di diritto privato, e la stipula di apposite convenzioni";*

- il Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 13 settembre 1946 n. 233 "*Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse*", che stabilisce che gli Ordini sono enti pubblici non economici che agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale; che essi partecipano alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni di professionisti, alle attività formative e all'esame di abilitazione all'esercizio professionale; che concorrono con le autorità locali e centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che possano interessare l'Ordine e che contribuiscono con le istituzioni sanitarie e formative pubbliche e private alla promozione, organizzazione e valutazione delle attività formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo continuo professionale di tutti gli iscritti agli albi, promuovendo il mantenimento dei requisiti professionali anche tramite i crediti formativi acquisiti sul territorio nazionale e all'estero;

- la Legge 8 novembre 2021 n. 163 "*Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti*" e, in particolare, l'articolo 1, comma 1 che prevede che "*l'esame finale per il conseguimento delle lauree magistrali a ciclo unico in farmacia e farmacia industriale - classe LM-13 abilita all'esercizio della professione di farmacista e l'articolo 3, comma 1 che prevede che gli esami finali per il conseguimento delle lauree magistrali di cui all'articolo 1 comprendono lo svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze*

professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione";

- l'articolo 3, comma 3 della Legge 8 novembre 2021, n. 163 secondo il quale "*sono altresì disciplinate, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale e sentite le rappresentanze nazionali del rispettivo ordine o collegio professionale, le modalità di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo, ivi compresa la determinazione dei crediti formativi universitari di cui all'articolo 1, comma 2, e della prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio, nonché la composizione paritetica della commissione giudicatrice*";

- il Decreto Interministeriale (del Ministro dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro della Salute) del 5 luglio 2022, n. 651 recante *"Laurea Magistrale a ciclo unico abilitante alla professione di Farmacista - Classe LM-13" (Attuazione articoli 1 e 3 della Legge 8 novembre 2021, n. 163)"* che prevede che il tirocinio pratico-valutativo (di seguito TPV) è un percorso formativo a carattere professionalizzante finalizzato all'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento delle attività del farmacista nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale";

- l'articolo 2, comma 3 del citato Decreto Interministeriale del 5 luglio 2022 n. 651 secondo cui "Il TPV comprende contenuti minimi ineludibili di valenza tecnico- scientifica e pratico-operativa dell'attività del farmacista, compresi indicativamente i seguenti ambiti: deontologia professionale; conduzione e svolgimento del servizio farmaceutico; somministrazione/dispensazione, conservazione e preparazione dei medicinali; prestazioni erogate nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale; informazione ed educazione sanitaria della popolazione; gestione imprenditoriale della farmacia e tutti i servizi previsti dalla normativa vigente. Tali ambiti sono specificati e integrati in un apposito protocollo, stipulato dalla Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani e dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (di seguito, CRUI), sentiti il Consiglio Universitario Nazionale e la Conferenza delle scienze del farmaco. Il protocollo definisce altresì le modalità di attivazione, di svolgimento e di valutazione del tirocinio " e il successivo comma 5 che stabilisce che " *per l'attivazione del TPV, il Dipartimento a cui afferisce il corso o la competente struttura di raccordo stipulano una specifica convenzione con l'Ordine provinciale dei farmacisti o con l'azienda sanitaria locale od ospedaliera di riferimento della farmacia, sulla base del protocollo di cui al comma 3";*

- il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 10 ottobre 2022, n. 1147 che, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270 definisce l'ordinamento della classe del corso di laurea magistrale a ciclo unico in "Farmacia e farmacia industriale", a modifica della LM-13 Classe delle lauree magistrali in FARMACIA E FARMACIA INDUSTRIALE, contenuta nella tabella allegata al decreto ministeriale del 16 marzo 2007 di determinazione delle classi di laurea magistrale, come modificata dal decreto interministeriale del 5 luglio 2022, n. 651;

- il Decreto Ministeriale del 19 dicembre 2023 n. 1649 "*Decreto Ministeriale relativo alle classi di Laurea Magistrale e di Laurea Magistrale a ciclo unico",* che definisce, ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, così come modificato a seguito dell'intervento del D.M. 6 giugno 2023 n. 96, le classi dei corsi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico;

- il suddetto decreto che prevede che in osservanza alle direttive europee, i corsi di laurea magistrale della classe comprendono, anche ai sensi della legge n. 163/2021, un periodo di sei mesi di tirocinio professionale pratico-valutativo (TPV) presso una farmacia aperta al pubblico, o in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico. L'attività di tirocinio deve essere svolta per non più di 40 ore a settimana, per un totale di 900 ore, di cui almeno 450 ore presso una farmacia aperta al pubblico, e corrisponde a 30 CFU. Il Tirocinio Pratico Valutativo costituisce parte integrante della formazione universitaria, si svolge attraverso la partecipazione assistita e verificata dello studente alle attività della struttura ospitante e deve comprendere contenuti minimi ineludibili di valenza tecnico-scientifica e pratico-operativa dell'attività del farmacista, compresi i seguenti ambiti: la deontologia professionale, la conduzione e lo svolgimento del servizio farmaceutico, la somministrazione/dispensazione, conservazione e preparazione dei medicinali, le prestazioni erogate nell'ambito del SSN, l'informazione ed educazione sanitaria della popolazione, la gestione imprenditoriale della farmacia e tutti i servizi

previsti dalla normativa vigente e ss.mm.ii. Tali ambiti sono specificati e integrati in un apposito regolamento di tirocinio predisposto dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani d'intesa con la Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, sentito il Consiglio Nazionale Universitario (CUN). I corsi della classe possono inoltre prevedere tirocini formativi, in Italia o all'estero, presso enti o istituti di ricerca, università, laboratori, aziende e/o amministrazioni pubbliche, anche nel quadro di accordi internazionali.

- le risultanze dei lavori del tavolo tecnico Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI) e Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (FOFI) istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del citato decreto del 5 luglio 2022, n. 651;

- il Protocollo in materia di tirocinio curriculare pratico-valutativo sottoscritto dalla FOFI e dalla CRUI il 5 ottobre 2023;

PREMESSO CHE

La presente Convenzione, ai sensi dell'art. 1, comma 1 sub a) del Protocollo in materia di tirocinio curriculare pratico-valutativo del 5 ottobre 2023, specifica e integra gli ambiti dei contenuti minimi ineludibili relativi alle attività tecnico-professionali e pratico-operative del tirocinio pratico-valutativo (di seguito TPV) e definisce le modalità di attivazione, di svolgimento e di valutazione del TPV;

CONSTATATO CHE

- l'Università intende attivare il TPV richiesto agli studenti del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Farmacia (Classe LM-13) previsto dalla legge 163/2021 in accordo con la normativa comunitaria e nazionale vigente (Direttiva CEE 2005/36/CE e s.i.m.);

- le Farmacie di comunità indicate nell'elenco allegato alla presente convenzione, facente parte integrante della stessa **(ALLEGATO B)**, che verrà aggiornato periodicamente, si rendono disponibili per lo svolgimento del tirocinio pratico-valutativo e quindi hanno dichiarato di aderire a questa Convenzione;

Le Parti come sopra individuate, stabilito che le premesse formano parte integrante della presente Convenzione,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Recepimento del Protocollo FOFI-CRUI

1. È recepito il Protocollo sottoscritto il 5 ottobre 2023 tra FOFI e CRUI, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, del 5 luglio 2022, n. 651, dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani e dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, sentiti il Consiglio Universitario Nazionale e la Conferenza delle Scienze del Farmaco, parte integrante della presente convenzione (**ALLEGATO A**)

Art. 2 – Regolamento del tirocinio e ulteriori convenzioni stipulate

1. Le parti si impegnano a definire congiuntamente il Regolamento del TPV per gli studenti del Corso di laurea Magistrale a ciclo unico in Farmacia, che sarà approvato dai competenti Organi Accademici, in conformità alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nonché alle linee guida e alle indicazioni definite dalla Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani, congiuntamente alla Conferenza Nazionale dei Direttori di Farmacia e di Farmacia Industriale.

2. Successivamente alla stipula della convenzione, Università e Consulta adotteranno, in coerenza con il protocollo FOFI-CRUI, il suddetto Regolamento, al quale è fatto obbligo di attenersi.

3. Il Regolamento, che contiene tutte le disposizioni necessarie al corretto svolgimento del tirocinio, è allegato (**ALLEGATO C**) alla presente Convenzione e ne costituisce parte integrante, fermo restando che ogni sua modifica o integrazione sarà concordata con l'Ordine dei Farmacisti.

4. Nelle more di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, il TPV è attivato ai sensi del protocollo FOFI-CRUI.

5. Ai fini del TPV, le convenzioni sottoscritte tra l'Ateneo e ASL o IRCCS dovranno essere trasmesse all'Ordine competente per territorio.

6. L'Università si avvale della collaborazione della Consulta regionale degli Ordini dei Farmacisti del Veneto, secondo le modalità e le condizioni contenute nella presente convenzione, per lo svolgimento, presso le farmacie di comunità autorizzate e le farmacie ospedaliere, del tirocinio curriculare pratico valutativo (TPV), di durata non inferiore a sei mesi (900 ore).

7. La presente convenzione è valida per i TPV presso le farmacie ospedaliere solo qualora la Consulta regionale degli Ordini dei Farmacisti del Veneto abbia recepito, dalle singole Direzioni delle medesime, apposita delega alla firma.

Art 3 – Finalità e contenuti

1. L'Università, per lo svolgimento del tirocinio pratico-valutativo, di durata semestrale, volto a fornire agli studenti e alle studentesse del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Farmacia specifiche conoscenze professionali necessarie per l'ammissione alla prova pratica-valutativa, al fine di conseguire la laurea abilitante all'esercizio della professione di farmacista, si avvale della collaborazione dell'Ordine dei Farmacisti, secondo le modalità e le condizioni previste dalla presente convenzione.

2. Le modalità di accesso saranno oggetto di una reciproca consultazione nel rispetto del Protocollo del tirocinio pratico-valutativo del 5 ottobre 2023, nonché delle vigenti disposizioni universitarie in materia.

3. Le Farmacie mettono a disposizione del Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Farmacia dell'Università le proprie strutture per lo svolgimento del tirocinio pratico-valutativo degli studenti e delle studentesse del Corso di Studio. L'accesso alle strutture sarà gestito dal personale della farmacia ospitante, con compiti di illustrazione e formazione.

Art. 4 – Tutela della salute e sicurezza dei tirocinanti

1. Preso atto che, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ("Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"), i tirocinanti sono equiparati ai lavoratori del Soggetto ospitante ai fini dell'applicazione della relativa disciplina, le Parti convengono che la tutela della salute e della sicurezza dei tirocinanti è garantita mediante l'attuazione delle misure e degli obblighi previsti dalla normativa vigente e in conformità a quanto disciplinato nel Protocollo FOFI-CRUI, secondo la seguente ripartizione di competenze e responsabilità.

2. È obbligo dell'Università, in qualità di Soggetto Promotore:

 a) assicurare l'erogazione della formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui all'art. 37 del D.Lgs. 81/2008, così come definita dall'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, mediante corso della durata di 4 (quattro) ore, con rilascio della relativa attestazione finale, da trasmettere al Soggetto ospitante;

 b) trasmettere al Soggetto ospitante la certificazione di idoneità alla mansione, con l'indicazione dei rischi cui essa si riferisce, qualora il tirocinante sia già stato sottoposto a sorveglianza sanitaria ai fini della frequenza di laboratori o di tirocini interni.

3. È obbligo del Soggetto ospitante:

a) assicurare il rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché delle disposizioni specifiche eventualmente vigenti in contesti emergenziali;

b) fornire le informazioni previste dall'art. 36 del D.Lgs. 81/2008, in relazione ai rischi specifici connessi alle attività di tirocinio e agli ambienti, spazi e strutture in cui il tirocinante è destinato a operare, alle misure di prevenzione e protezione adottate in relazione alle specifiche attività di tirocinio, nonché alle misure di gestione delle emergenze;

c) assicurare l'erogazione o l'integrazione della formazione specifica sui rischi connessi allo svolgimento dell'attività di tirocinio, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e dell'Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, tenendo conto della formazione eventualmente già acquisita dal tirocinante e sulla base della propria valutazione dei rischi;

d) garantire la dotazione dei dispositivi di protezione individuale (DPI) previsti dal Documento di Valutazione dei Rischi del Soggetto ospitante e/o indicati nel giudizio di idoneità del tirocinante, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni e limitazioni ivi contenute;

e) assicurare l'addestramento del tirocinante all'uso dei DPI e delle attrezzature di lavoro, in conformità alle disposizioni di sicurezza vigenti;

f) dare attuazione alle attività di competenza del Medico Competente ai sensi del D.Lgs. 81/2008, inclusa la sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 del medesimo decreto, qualora il progetto formativo preveda attività comportanti esposizione a rischi soggetti a sorveglianza sanitaria, sulla base della propria valutazione dei rischi. In tali ipotesi, il Medico Competente del Soggetto ospitante valuta l'eventuale giudizio di idoneità rilasciato dall'Università e, se pertinente rispetto ai rischi presenti nelle proprie strutture, lo accetta; in caso contrario, dispone l'integrazione della sorveglianza sanitaria, effettuando le ulteriori visite mediche e/o accertamenti necessari e rilasciando il relativo giudizio di idoneità alla mansione specifica.

4. La Consulta Regionale degli Ordini dei Farmacisti del Veneto monitora che le farmacie aderenti rispettino, in qualità di Soggetti ospitanti, quanto previsto dal comma 3.

5. Restano in ogni caso fermi gli obblighi inderogabili previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, che si intendono qui integralmente richiamati e fatti salvi.

6. Dal tirocinio non consegue un rapporto retribuito né, comunque, sostitutivo di manodopera aziendale o di prestazione professionale. Non è considerata remunerazione l'eventuale fruizione di servizi aziendali gratuiti da parte del/della tirocinante.

7. Il/la tirocinante, in quanto studente/studentessa regolarmente iscritto/a all'Università, è assicurato/a per la responsabilità civile verso terzi (RCTerzi) a copertura dei danni diretti e materiali a cose e persone; gode inoltre di ulteriore copertura specifica per gli infortuni. Le garanzie sono operanti per i sinistri occorsi nelle sedi universitarie e per ogni altro sinistro avvenuto in qualunque luogo extrauniversitario, purché lo studente sia preventivamente autorizzato e siano presenti scopi didattici.

Art.5 – Tutela dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali dei soggetti coinvolti nei programmi di tirocinio pratico-valutativo in ottemperanza a quanto stabilito dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e dal Regolamento (UE) 2016/679. Ciascuna delle Parti, in qualità di Titolare autonomo del trattamento dei dati personali di cui venga in possesso, dovrà trattare i dati nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia ed esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente accordo.

Art.6 - Proprietà intellettuale

1. La disciplina dei diritti di proprietà intellettuale su eventuali risultati prodotti nell'ambito dell'attività di tirocinio pratico-valutativo è rimessa a specifici accordi in tal senso occorsi tra il/la tirocinante e la farmacia ospitante. Gli accordi predetti fanno salvi, in ogni caso, il diritto morale del/della tirocinante alla paternità dei risultati eventualmente prodotti e il diritto alla pubblicazione degli stessi, ferma restando la tutela di eventuali informazioni riservate della farmacia ospitante.

2. Eventuali relazioni o pubblicazioni relative alle ricerche o agli studi condotti nell'ambito del tirocinio pratico-valutativo devono essere concordate con la farmacia ospitante.

Art.7 – Disciplina

1. L'Ordine dei Farmacisti si impegna a svolgere le funzioni e ad esercitare gli atti che gli sono attribuiti dalla normativa vigente. L'Ordine valuterà, sotto il profilo disciplinare, ogni fatto che coinvolga propri/e iscritti/e, in contrasto con la normativa vigente e di cui l'Università vorrà informare l'Ordine stesso.

Art.8 - Durata, rinnovo e recesso

1. La presente Convenzione entra in vigore con la data della sua sottoscrizione da parte di entrambe le parti, ha una durata di 5 anni e potrà essere modificata o rinnovata previa intesa tra le parti.
2. Ciascuna delle parti può recedere dalla Convenzione mediante preavviso, da comunicarsi almeno tre mesi prima, via PEC.
3. Eventuali tirocini in corso devono comunque essere portati a termine.
4. Si dà atto che, per l'attivazione della presente convenzione, non consegue a carico di ciascun Ente alcun onere finanziario a favore dell'altro.

Art. 9 - Sottoscrizione, registrazione e imposta di bollo

1. La presente Convenzione è redatta in n. 1 esemplare digitale, secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. "Codice dell'Amministrazione Digitale" per le comunicazioni tra le pubbliche amministrazioni, che le Parti, sottoscrivendolo digitalmente, dichiarano di approvare in ogni sua parte e per intero. L'imposta di bollo sarà assolta in forma virtuale, ai sensi del DPR 26/10/1972 n. 642, dall'Università. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. n. 131/1986, a cura e spese della parte richiedente.

Art. 10 – Controversie

1. Le parti si impegnano a definire, in via amichevole, qualsiasi controversia che dovesse sorgere in sede di interpretazione o di esecuzione della presente convenzione.
2. In caso di mancata risoluzione in via amichevole, si ricorrerà all'Autorità Giudiziaria competente.

Art.11 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle disposizioni vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto in Brescia

Per l'Università di Brescia	Per la Consulta
Prof. Francesco Castelli	Dott. Federico Realdon


Sono state verificate 2 firme sul documento ConvenzionedefTPV UniBS e Consulta 08.07.2026 _2_.pdf _firmato.p7m
APRI CARTELLA
ESTRAI
VISUALIZZA IL FILE
REPORT
CHIUDI DETTAGLI
Firma: Francesco Castelli
23.09.2026
09:39:18 (UTC)
Firma: Realdon Federico
21.08.2026
09:20:16 (UTC)
firma annidata
verificato con successo
parzialmente verificata
non verificata